



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Con ricorso del 28 maggio 2019, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente in data 18 marzo 2016, dopo il pagamento di 48 rate su 120.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente proponeva ricorso chiedendo la restituzione di € 1.508,29, di cui € 1.008,00 a titolo di commissioni accessorie, € 209,99 a titolo di spese fisse e € 290,30 a titolo di oneri assicurativi non maturati calcolati *pro quota* in conseguenza dell'estinzione anticipata.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, rappresentava di aver già stornato gli interessi nominali per le rate non scadute al tasso convenzionalmente pattuito per un importo di € 4.145,03, in sede di estinzione anticipata. L'intermediario, inoltre, sottolineava che parte ricorrente aveva già ricevuto dalla compagnia di assicurazione la somma di € 153,21 a titolo di quota parte del premio assicurativo, nonché, ulteriori € 137,09 a mezzo assegno circolare, determinati secondo il criterio di calcolo *del pro rata temporis*, che lo stesso intermediario provvedeva a corrisponderle ad integrazione del predetto rimborso.

L'intermediario, inoltre, dopo aver sottolineato che la documentazione contrattuale indicava chiaramente e in modo trasparente i costi rimborsabili e non, eccepiva la natura



up front delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali richieste da parte ricorrente.

L'Intermediario, per tali ragioni, chiedeva di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 15 marzo 2012, da corrisondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente in data 18 marzo 2016, dopo il pagamento di 48 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dal ricorrente.

Il ricorrente si rivolge all'Arbitro per ottenere la retrocessione delle commissioni accessorie, delle spese fisse contrattuali e della quota parte del premio assicurativo non goduto. L'intermediario ha sostanzialmente eccepito la natura *up front* e quindi non rimborsabile degli oneri reclamati.

Dalla documentazione in atti, e in particolare dalla legenda in calce alle condizioni generali di contratto, si evince che commissioni accessorie e spese fisse contrattuali siano state riferite dall'intermediario a costi inerenti attività propedeutiche al perfezionamento del contratto. Il regolamento contrattuale ne esclude la rimborsabilità nell'ipotesi di estinzione anticipata.

La materia oggetto di decisione, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso degli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).



Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò detto, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, ritiene di dover determinare il rimborso delle spese di istruttoria e vendita, per via dell'estinzione anticipata, applicando alle stesse, in quanto costi sicuramente *up front*, il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19. Si ottiene, pertanto, il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.181,10	Tasso di interesse annuale	7,89%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	280,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	30/04/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,78%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1.680,00	Upfront	39,78%	668,27		668,27
Spese fisse contrattuali				350,00	Upfront	39,78%	139,22		139,22
Polizza vita				483,84	Recurring	60,00%	290,30	153,21	137,09
Totale				2.513,84					944,59



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo, come sopra calcolato, non coincide con la somma richiesta poiché parte ricorrente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* anche agli oneri cd *upfront*.

Il Collegio, inoltre, rileva che l'intermediario ha offerto al ricorrente, per gli oneri assicurativi oggetto di retrocessione, un assegno circolare, emesso in data 28 febbraio 2019, per l'importo di euro 137,09: ossia per l'importo corrispondente al residuo del premio assicurativo da restituire in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 944,59, al netto di quanto eventualmente già corrisposto".

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA